

Avv. **Dino Caudullo**
Via Province, 12
95131 Catania
Tel. 0954437281 Fax 095443677
studio.caudullo@gmail.com

ORIGINALS

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 CPC

Con contestuale richiesta di provvedimento cautelare

Per la **dott.ssa Rosanna La Mendola** nata a Mazzarino (CL) il 16.05.1969 e residente in Trecastagni, via Francesco Crispi n.225, C.F. LMNRNN69E56F065I, elettivamente domiciliata in Catania, corso delle Province n.12 presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo (C.F. CDL DNI 73H18 C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095443677) che la rappresenta e difende per procura a margine del presente atto

PROCURA

Delego a rappresentarmi, difendermi in ogni grado del processo giudiziario, ivi compresa la fase di opposizione, conferendogli ogni facoltà di legge ivi compresa quella di transazione, conciliare, rassegnare quietanza, rinunziare ad atti e fatti sospetti. L'avv. Dino Caudullo, titolare del mio studio sito in Catania, Corso delle Province n.12, eleggo domicilio.

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588) in persona del Ministro p.t. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Direttore Generale p.t.

X

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente ad essere assunta nei posti riservati di cui all'art.61 comma 3 della legge 270/82

PREMESSE

La ricorrente - docente precaria inserita nelle graduatorie ad esaurimento e già in servizio con contratto a t.d. in provincia di Catania - ha partecipato nella Regione Sicilia al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado per la classe di concorso A017 (Discipline Economiche e Aziendali), indetto con D.D.G. n.82 del 24.9.2012.

Rosanna La Mendola

Vera la firma
RM

Superate la prova preselettiva, le prove scritte e la prova orale previste dal bando la ricorrente, entro i termini prescritti allo scopo, ha inviato all'USR Sicilia l'autocertificazione relativa ai titoli dichiarati in domanda e specificando (anche con la relativa documentazione):

- di essere cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi (legge 382/70);
- di essere iscritta dal 17.02.2010 al n.298/R dell'elenco provinciale Disabili (privi della vista) aspiranti al collocamento obbligatorio a favore dei disabili stessi ai sensi della legge 68/99 artt. 1 e 8;
- di usufruire dei benefici della legge 104/92 art.3 comma 1 ed art.21;
- di essere invalida civile ex art.61 legge 270/82 e di avere, a tal fine, diritto ex comma 2 art.61 legge 270/82 ad una riserva autonoma, indipendente ed ulteriore nella misura del 2% del contingente e comunque non meno di due posti a livello provinciale, salvo diverse disposizioni di maggior favore.

In seguito alla pubblicazione delle graduatoria generale di merito della procedura concorsuale, la dott.ssa La Mendola si è collocata al posto 49 con punti 70.

Nonostante abbia dichiarato, e debitamente documentato, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.61 L.270/82, l'Amministrazione resistente non ha provveduto a convocare la ricorrente per essere assunta nei posti da riservare obbligatoriamente ai sensi dell'art.61 comma 3 L. 270/82.

La ricorrente ha diritto all'assunzione ai sensi dell'art.61 della legge 270/82 e pertanto la condotta dell'Amministrazione resistente deve ritenersi illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

L'art.61 comma 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270 dispone espressamente che *“Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso - e comunque non meno di due posti - è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali.”*.

Peraltro, la stessa legge 68/99 all'art.1 comma 3 espressamente dispone che, a prescindere dalle quote di riserva dalla stessa previste, restano ferme le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'art.61 della L. 270/82.

In merito alla portata della predetta disposizione legislativa, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, che il beneficio ivi previsto non richiede il requisito della disoccupazione, risultando così sganciato dal regime generale delle riserve in favore degli invalidi, e configurando quindi una riserva di posti in favore dei non vedenti, nell'ambito dei concorsi a cattedra, autonoma e speciale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23/12/2005, n. 7374).

Che si tratti di una disposizione immediatamente precettiva è stato peraltro precisato sempre dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha puntualizzato che l'art. 61 comma 3 l. 20 maggio 1982 n. 270, il quale prevede che nei concorsi a cattedre il 2% dei posti messi a concorso e, comunque, non meno di due posti, è riservato ai concorrenti non vedenti, va interpretato nel senso che, indipendentemente dal numero dei posti messi a concorso, deve comunque trovare applicazione la indicata riserva numerica, atteso che la volontà del legislatore, conforme agli art. 3, 36 e 97 Cost., si

nuove nel senso di ritenere che l'applicazione della prima delle due riserve non possa mai condurre ad escludere, in concreto, l'assegnazione di posti ai soggetti beneficiari non vedenti, anche nel caso di un solo messo a concorso (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 19/10/1994, n. 479) e detta riserva deve essere computata con riferimento al complesso dei posti messi a concorso su base nazionale, e non a ciascuna graduatoria provinciale (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, 23/10/1993, n. 905).

Sulla scorta della predetta disposizione normativa che, come sopra evidenziato, ha una portata immediatamente precettiva nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti di insegnamento nella scuola statale, lo stesso Ministero dell'Istruzione con la Circolare ministeriale n. 248 del 07/11/2000 ha precisato che *"Gli insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, beneficiano, in aggiunta all'aliquota complessiva prevista dalla legge, di una autonoma ed ulteriore quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale."*

Orbene, a fronte delle predette chiarissime – ed inderogabili – disposizioni, in ragione delle quali nei concorsi a cattedre devono essere riservati almeno 2 posti ai concorrenti non vedenti, a prescindere dal numero dei posti messi a concorso, nella procedura indetta con DDG 82/2012, cui ha partecipato la ricorrente nella Regione Sicilia per la classe di concorso A017, avrebbero dovuto essere previsti almeno 2 posti riservati ai sensi dell'art.61 comma 3 della legge 270/1982.

In particolare, secondo la ripartizione dei posti di cui all'Allegato I al DDG 82/2012, per la classe di concorso A017 nella Regione Sicilia sono stati messi a concorso n.26 posti.

Contrariamente a quanto originariamente previsto, anziché essere attribuiti nel biennio successivo alla conclusione del concorso, il Ministero resistente con l'Allegato A alla Circolare ministeriale n.21 del 21 agosto 2013 prot. n. 8310, ha disposto l'attribuzione dei predetti posti entro il triennio e, per il corrente anno scolastico 2013/2014 nella Regione Sicilia, sono stati assegnati per la classe di concorso A017 soltanto 4 posti, a fronte dei 26 posti messi a concorso.

Secondo le spiegazioni fornite per le vie brevi alla ricorrente dall'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto dei soli 4 posti assegnati per il corrente anno scolastico, peraltro ripartiti su 4 diverse province (Agrigento, Trapani, Catania e Siracusa), non è scatta alcuna riserva in favore dei concorrenti disabili.

Le motivazioni addotte dall'Amministrazione resistente, seppur per le vie brevi, sono del tutto errate in quanto non tengono conto, da un lato, del complessivo numero dei posti messi a concorso su base regionale, ovvero 26, e dall'altro dell'obbligo nascente dalla legge 270/82 di riservare comunque almeno 2 posti in favore dei concorrenti non vedenti a prescindere dal numero dei posti messi a concorso.

Invero, in ossequio alla disposizione inderogabile ed immediatamente precettiva di cui al citato art.61 comma 3 della L.270/82, nell'ambito di complessivi 26 posti messi a concorso, devono ritenersi necessariamente riservati almeno 2 posti in favore dei concorrenti non vedenti.

Pertanto, la ricorrente in quanto in possesso dei requisiti di cui alla L.270/82 ha diritto ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato nell'ambito del triennio di validità della graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 82/2012 e quindi con decorrenza dall'a.s. 2013/2014 o, comunque, con decorrenza dall'a.s. 2014/2015 o dall'a.s. 2012/2016.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Come sopra evidenziato, la legge impone la riserva in favore del personale non vedente di almeno 2 posti rispetto al numero complessivo di posti messi a concorso (n.26 su base regionale).

La ricorrente dopo aver affrontato enormi sacrifici per prepararsi al concorso e per affrontare le relative prove, dopo anni di precariato, aspira al collocamento stabile nel mondo del lavoro.

L'illegittima condotta dell'Amministrazione resistente che, nonostante l'obbligo posto dal Legislatore, non ha disposto l'assunzione della ricorrente riservando almeno 2 posti nella procedura concorsuale di cui trattasi, determina gravissimi ed irreparabili danni in capo alla stessa la quale, ad oggi, risulta priva di occupazione.

Tutto ciò premesso, si

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice del lavoro adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti, e previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, dichiarare ex art.700 c.p.c. il diritto della ricorrente ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2013.

*** **

Nel merito, per quanto sopra esposto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e previa disapplicazione degli eventuali provvedimenti amministrativi illegittimi, ritenere e dichiarare

- il diritto della ricorrente ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato nei posti riservati di cui all'art.61 comma 3 della L.270/1982, in quanto in possesso dei requisiti di legge, con decorrenza 1.09.2013 ovvero, in subordine, con decorrenza dall'1.09.2014 o, in estremo subordine, dall'1.09.2015;
- per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca in persona del Ministro p.t. e l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia in persona del Direttore generale p.t. a porre in essere tutti gli atti di competenza per l'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente con decorrenza 1.09.2013 ovvero, in subordine, con decorrenza dall'1.09.2014 o, in estremo subordine, dall'1.09.2015;

- conseguentemente, in caso di riconoscimento del diritto all'assunzione con decorrenza dall'1.09.2013, condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca in persona del Ministro p.t. e l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia in persona del Direttore generale p.t., in solido, al riconoscimento in favore della ricorrente, ai fini giuridici ed economici, del periodo dall'1.09.2013, ovvero dalle diverse decorrenze (1.09.2014 o 1.09.2015) che verranno ritenute di Giustizia fino al dì dell'effettiva assunzione, oltre interessi legali dal sorgere del credito al soddisfo.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed è esente da contributo unificato ai sensi dell'art.37 comma 6, lett.b) n.2 del D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011, in quanto la ricorrente ha un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2012 inferiore ad €31.884,48, come da dichiarazione personale ai sensi del DPR 445/2000 allegata al fascicolo di parte.

Si producono: DDG 82/2012 ed Allegato 1 contenente la ripartizione dei posti messi a concorso per regione, estratto graduatoria generale di merito del concorso, nota USR Sicilia di ripartizione posti per provincia per le assunzioni a t.i. per l'a.s. 2013/2014, Circolare ministeriale n. 21 del 21 agosto 2013, prot. n. 8310, Circolare ministeriale n. 248 del 07/11/2000, autocertificazione della ricorrente inviata all'USR Sicilia, certificato di iscrizione nell'elenco provinciale dei disabili (privi della vista), verbale Commissione di prima istanza dell'AUSL n.4 di Enna, verbale della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità

civile delle condizioni visive e del sordomutismo, istanza ai sensi della
L.241/90, estratto legge 270/82.

Catania, 25.11.2013

avv. *Dino Caudullo*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA,
27 NOV. 2013
Oggi

IL CANCELLIERE C.
Dott.ssa R. Virei

[Handwritten signature]

N. _____ R.G.

N. _____ CRON. SIL



TRIBUNALE DI CATANIA

Il Giudice del Lavoro **Dott.ssa Caterina MUSUMECI**,
letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 11.04.2016, ore 10.30, con l'avvertenza che a tale udienza le parti dovranno comparire personalmente e che la mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce elemento valutabile dal giudice ai fini della decisione.

Manda al ricorrente per la notifica, entro dieci giorni dalla data odierna del ricorso introduttivo e del presente decreto al convenuto, avvertendo quest'ultimo che dovrà costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza proponendo a pena di decadenza, le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e i mezzi di prova di cui intende avvalersi.

Fissa l'udienza del 6 marzo 2014, ore 11.00, al fine di provvedere in ordine al ricorso ex art. 700 c.p.c.

Catania, li 13.12.2013

Il Giudice
(*Dott.ssa Caterina Musumeci*)

Depositato nella Cancelleria

oggi 16.12.13

Il Funzionario di Cancelleria

18 DIC. 2013



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

VERBALE DI UDIENZA

L'anno 2014 addi 06 del mese di MARZO

nella sala delle udienze del Tribunale di Catania, sezione, lavoro, avanti

il Giudice dott. MUSUMECI assistito dal sottoscritto cancelliere

BOVA, si è chiamata la causa civile

TRA

LA MENDOLA ROSANNA

CONTRO

MIR + USR SICILIA

All'udienza odierna è presente per parte
ricorrente l'avv. Dino Casadullo monche, ex
fidei della pratica francese, i dott. Luigi Alfio Maria
Cipriani e Marika Ballarino.
L'avv. Casadullo chiede valere di porre
seduzione al fine di esigere dall'Amministrazione
resistente eventuali controversati - non
valenti - ^{collocati} in graduato, regolare con inappor
puto effo 25 fets ella ricorrente con la specificazione
dell'indirizzo di residenza, come pre- cierto
nell'trasse opls ent, contrespetate al v.11
dalle modulone.



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

VERBALE DI UDIENZA

L'anno 2014 addi 10 del mese di Aprile

nella sala delle udienze del Tribunale di Catania, sezione, lavoro, avanti

il Giudice dott. Munne assistito dal sottoscritto cancelliere

Boue, si è chiamata la causa civile

La Mendola ^{TRA} Rosanna

MUR ed altri ^{CONTRO}

è presente per la ricorrente l'av. Dino Caudullo il quale alla luce della costituzione dell'amministrazione eventuale, chiede di farsi rinvio per esame con un termine per note difensive.

È presente per il MUR il dot. Claudio Mercuri che richiama l'art. 300 Dlgs 297/1999 ed eccepisce la non integrità del calcolo fatto. L'av. Caudullo chiede concludere termini per procedere all'anteposizione del antibito concessione e cessa dell'amministrazione il caso più in vece del antibito

All'udienza del 30.06.2014 è presente per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Caudullo, l'Avv. Annamaria Caudullo, la quale riferisce che alla data odierna non è stata depositata né trasmesso elenco dei contraddittori con relativi indirizzi, così come disposto alla predetta udienza. È altresì presente ai fini della pubblica fede la dottoressa Marike Ballarino, è presente per il MUR il dott. Clelio Mercuri che chiede bene in vista al fine di verificare le ragioni del mancato adempimento.

Sic et.

pressoché da quanto sopra, rimane ecc' udienza del 7/7/2014 h. 10.30 per la produzione dell'elenco nominativo, riepilogo degli indirizzi dei contraddittori inseriti nelle predette elenchi AOTF.

Sic et.

COI

Successivamente all'udienza del 7/7/2014 è presente per il MUR il funzionario Clelio Mercuri che deposita quanto pervenuto dall'organo che

11422 | 13



TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro

Il Presidente f.f.,

vista la delega del Presidente del Tribunale in data 9.7.2014;

visto il parere favorevole del P.M. emesso in data 17.7.2014;

visti gli artt. 150 c.p.c. e 50 disp. att. c.p.c.

AUTORIZZA

La notifica per pubblici proclami nei sensi e nei limiti per cui è stato espresso il favorevole parere del P.M.;

MANDA AL GL. ASSEGNATARIO DEL PROCEDIMENTO PER GLI ULTERIORI ADEMPIMENTI.

Si rinvia alla giurisprudenza in materia (C. Cass. 121/2005; C. Cass. 6507/1998).

Catania, 20.08.2014

Il Presidente f.f.

dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto

DEPOSITO IN CANTIERE

OGGI 26.8.14

IL CANTIERE



**TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice, dott.ssa Caterina Musumeci,
letti gli atti del **procedimento di lavoro**, iscritto al n. 11422/2013 R.G.;
vista la istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso ai litisconsorti necessari ai sensi dell'art.
150 c.p.c.;
visto il provvedimento del 08.07.2014, del Presidente della Sezione Lavoro di questo Tribunale, di
autorizzazione e di delega a questo giudice per gli ulteriori adempimenti;

FISSA

l'udienza di rinvio per la trattazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. alla data del 22.01.2015;

CONFERMA

l'udienza di discussione per la trattazione del merito per la data del 11.04.2016, h. 10.30,
avvertendo i convenuti che dovranno costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza,
proponendo a pena di decadenza le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e
i mezzi di prova di cui intendono avvalersi.

DISPONE

in ordine all'autorizzata notificazione del ricorso ai litisconsorti necessari, nelle forme di cui
all'art. 150 c.p.c.:

- che copia degli atti (ricorso introduttivo e presente provvedimento) sia depositata nella casa comunale del Comune di Catania;
- che un estratto degli atti sia pubblicato, per una sola volta, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del MIUR e dell'U.S.R. per la Sicilia.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, li 6 ottobre 2014

**Il G.L.
dott.ssa Caterina Musumeci**

